




*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per il Volontariato,
l'Associazione e le Formazioni Sociali
Prot. n. 221 II / 4764

Roma, 10/06/2008

FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori –
via di Villa Patrizi 10
00161 Roma



Oggetto: Legge 7 dicembre 2000, n. 383 - Iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale-.

Si trasmette copia conforme del Decreto Direttoriale con il quale codesta Associazione Nazionale è stata iscritta, nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 2, 3° comma, del D.M. 14 novembre 2001, n. 471, in attuazione della legge n. 383/2000.

L'iscrizione si intende riferita alla sola Associazione Nazionale, mentre per l'iscrizione delle articolazioni territoriali sarà necessario acquisire la certificazione di cui all'art. 5 del citato decreto.

Inoltre si ricorda che entro un anno dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione codesta associazione è tenuta a comunicare le avvenute modifiche dello statuto così come previsto dall'art. 2, 1° comma lettera a), del D.M. 14 novembre 2001, n. 471, pena la cancellazione automatica dal registro.

Si rammenta, infine, che ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede e le delibere di scioglimento devono essere comunicati allo scrivente ufficio, entro novanta giorni dall'evento, affinché si possa procedere alle eventuali, necessarie modifiche nel Registro (art. 3, D.M. citato).

IL DIRETTORE GENERALE
Nereo ZAMARO



D.L.N. 186/II/2008

*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale per il Volontariato,
l'Associazionismo e le Formazioni Sociali*

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto, in particolare, l'art. 7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno;

Visto il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regolamenta le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000;

Visto il provvedimento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta del Registro nazionale;

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2004, n. 244, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale la denominazione della Direzione generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili è stata modificata in Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

Vista la legge 17 luglio 2006 n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2007, registrato dai competenti organi di controllo il 15 ottobre 2007, Registro n. 10, foglio 291,

DEB 

con il quale è stato conferito al dott. Nereo Zamaro l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni Sociali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244" e in particolare l'articolo 1, nel quale si istituisce il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (comma 1), si trasferiscono ad esso le funzioni già attribuite al Ministero della Solidarietà Sociale (comma 4) e si precisa che, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici funzionali dei Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti (comma 20);

Considerata la domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale spedita con raccomandata del 17 marzo 2008 dall'associazione FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori – , con sede legale in Roma, via di Villa Patrizi 10, codice fiscale 80181390586;

Considerata la nota 7 maggio 2008, prot. 262/segr/08, con la quale questa Direzione Generale ha comunicato all' associazione FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori – , con sede legale in Roma, via di Villa Patrizi 10, codice fiscale 8018139058679, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990;

Considerata la nota di contro deduzioni datata 26 maggio 2008 dell'associazione FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori – , con sede legale in Roma, via di Villa Patrizi 10, codice fiscale 80181390586 pervenuta ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 ai fini del superamento dei rilievi mossi dall'Amministrazione;

Esaminata l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne consentono l'iscrizione.


DECRETA

Per quanto in premessa indicato, l'associazione FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori – , con sede legale in Roma, via di Villa Patrizi 10, codice fiscale 80181390586 è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 149.

L'iscrizione si intende riferita, come da richiesta, alla sola associazione nazionale e non estende alcun tipo di efficacia alle rappresentanze territoriali.

Roma, 10/06/2008

Nereo ZAMARO



PER COPIA CONFORME